



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' FARMACEUTICHE PER
USO UMANO, VETERINARIO E STUPEFACENTI, NONCHE'
PRODOTTI OMEOPATICI E FITOTERAPICI PER LA
FARMACIA COMUNALE
Periodo anni due**

-----oOo-----

**Capo I
ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Indice

- Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
- Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 3 – RINNOVO
- Art. 4 - AMMONTARE DELLA FORNITURA
- Art. 5 – GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 6 - MODALITA’ TECNICHE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 7 – CONSEGNE TARDIVE O PARZIALI
- Art. 8 – ACQUISTI DIRETTI
- Art. 9 - PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE
- Art. 10 – PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO
- Art. 11 - CONTROLLO SULLE FORNITURE
- Art. 12 - RESTITUZIONE DELLE FORNITURE IRREGOLARI - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- Art. 13 – PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO – SICUREZZA DEL LAVORO
- Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 15 – RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
- Art. 16 - PENALITA'
- Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO
- Art. 18 - SUB-APPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO
- Art. 19 - CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 20 – STIPULAZIONE CONTRATTO D’APPALTO
- Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI
- Art. 22 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 23 - DOMICILIO
- Art. 24 – CONTROVERSIE
- Art. 25 – SEGRETO D’UFFICIO – TUTELA DELLA PRIVACY
- Art. 26 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO

L'oggetto del contratto è la fornitura continuativa di farmaci etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A e C, farmaci equivalenti, farmaci stupefacenti di cui al DPR 309/90 e alla Legge 49/2006, medicinali per uso veterinario, farmaci SOP, farmaci OTC, medicinali omeopatici, parafarmaci, fitofarmaci, cosmetici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, e prodotti non compresi nelle categorie precedenti, ma reperibili nel normale ciclo distributivo per le Farmacie e servizi connessi, per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Valenza, nonché dei seguenti servizi:

- fornitura ossigeno terapeutico secondo le normative in atto;
- consegna dei farmaci in regime di "*distribuzione per conto*" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 16/11775, del 20.7.2009, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- consegna dei presidi per pazienti diabetici in regime di "*distribuzione per conto*" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 16-2070, del 7.9.2015.

La Farmacia Comunale è ubicata in Viale Manzoni, 30.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

La procedura verrà espletata ai sensi del DLgs 163/2006 e smi.

Art. 2

DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto relativo alla fornitura di cui all'art. 1 del presente capitolato comprenderà il periodo di anni due, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'avvio della fornitura avverrà comunque, solo a seguito di stipula del contratto di appalto.

Art. 3

RINNOVO

Il Comune di Valenza si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo di anni 2 (due) ai sensi e con le modalità di cui all'art. 57, comma 5, lettera b), del DLgs 163/2006 e smi.

Tale intenzione dovrà essere esercitata dal Comune almeno sei mesi prima della scadenza.

Se allo scadere del termine naturale del contratto o dell'eventuale periodo di rinnovo, il Comune non avesse provveduto a riaffidare la fornitura, l'aggiudicatario sarà tenuto a prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara.

Art. 4

AMMONTARE DELLA FORNITURA

A titolo puramente indicativo, ed ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, si segnala che l'importo di appalto risulta il seguente:

periodo di anni due (indicativamente dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2018)	€ 1.800.000,00.= (unmilioneottocentomila/00)
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00.= (zero/00)
Totale importo di appalto	€ 1.800.000,00.= (unmilioneottocentomila/00)
eventuale rinnovo per anni due	€ 1.800.000,00.= (unmilioneottocentomila/00)
Totale complessivo	€ 3.600.000,00.0 (settemilioniquattrocentomila/00)

L'importo di cui sopra si intende per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA, e dello sconto di gara per il farmaco e comprensivo del ricarico per il parafarmaco.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi, non sussistendo rischi da interferenza. Pertanto, trattandosi di forniture con consegna franco magazzino, i costi della sicurezza son pari a 0 (zero).

Il valore sopra citato è da considerarsi puramente indicativo. La spesa totale presunta non impegna quindi la farmacia in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o assistenza sanitaria. Al mancato raggiungimento del valore sopra indicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

Art. 5

GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, provvedendo al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile, attraverso il Direttore dell'esecuzione. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione verrà comunicato all'atto della stipula contrattuale.

All'atto dell'ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 309, del DPR 207/2010 e smi, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali, con le modalità previste dall'art. 304, comma 2, del DPR 207/2010 sopra richiamato.

Ai sensi dell'art. 312, del DPR 207/2010 e smi, il contratto è, altresì, soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto al TITOLO IV del suddetto DPR 207/2010.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che rilascerà il certificato di verifica di conformità, confermato dal Responsabile unico del procedimento con le modalità indicate all'art. 10 del presente capitolato.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, approvato con determinazione dirigenziale, si procederà al pagamento della fattura di saldo delle prestazioni contrattuali eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 6

MODALITA' TECNICHE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario:

- nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse.
- Dovrà effettuare almeno quattro consegne giornaliere. Le forniture dovranno essere effettuate anche per minime quantità, con consegna diretta alla Farmacia comunale. **Tutte le consegne devono essere complete di ogni categoria commerciale richiesta;**
- Dovrà ricevere l'ordinazione per via telematica, tassativamente ADSL con commutazione automatica in linea analogica, o telefonica. A tal fine l'Amministrazione comunale richiederà alla Ditta aggiudicataria di attivare, entro 30 gg. dall'aggiudicazione, un collegamento via telematica tra il proprio magazzino e la Farmacia, provvedendo, a suo totale carico, a quanto necessario per la regolare e funzionale trasmissione degli ordini stessi (licenze d'uso di prodotti di comunicazione, eventuali hardware e software, assistenza tecnica, etc.).
- Dovrà garantire la fornitura di ossigeno terapeutico secondo le normative in atto.
- Dovrà effettuare il servizio di "*Distribuzione Per Conto*", di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 16/11775, del 20.7.2009, e sue successive modifiche ed integrazioni e la consegna dei presidi per pazienti diabetici in regime di "*Distribuzione Per Conto*" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 16-2070 del 7.9.2015.
- Dovrà consegnare i prodotti richiesti entro il tempo massimo di 2 ore, escludendo gli orari di chiusura e garantendo il servizio anche di sabato in caso di apertura della farmacia, in caso di inosservanza della tempistica massima verranno applicate le penali in base agli artt. 11 e 12 del presente capitolato.
- Al momento del recepimento dell'ordine, dovrà comunicare **in tempo reale** alla Farmacia se il prodotto richiesto è disponibile o meno nel proprio magazzino.
- Dovrà accettare le restituzioni delle specialità medicinali e dei parafarmaci ordinati alla ditta aggiudicataria entro 90 giorni dalla consegna e di emettere le relative note di credito.

- **Dovrà fornire farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna, ovvero segnalare l'eventuale scadenza inferiore;**
- Dovrà effettuare la consegna di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n. 538;
- Dovrà trasmettere nel più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo, riguardanti revoche, sospensioni, ritiri e sequestri;
- Dovrà svolgere un servizio di informazione su ritiri, sospensioni, revoche, sequestri e/o variazioni di farmaci etici e specialità – medicinali e altri prodotti commerciali;
- Dovrà attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo 155, del 26.5.1997;
- Dovrà garantire che i prodotti delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
- Dovrà garantire alla farmacia di poter usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositore e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- Dovrà fornire il listino dei prodotti SOP, OTC, parafarmaco e omeopatici su supporto informatico;
- Dovrà fornire regolarmente su supporto informatico le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell'IVA) delle offerte speciali di cui poter usufruire;
- Dovrà, inoltre, provvedere alla esecuzione di tutti i servizi aggiuntivi compresi nell'offerta prodotta.

Art. 7

CONSEGNE TARDIVE O PARZIALI

In caso di ritardo dei termini di consegna, o di parziale o totale mancata consegna della merce, nei termini previsti dall'articolo precedente, l'Amministrazione comunale si approvvigionerà, a suo insindacabile giudizio, presso altra ditta e ciò a totale carico della ditta inadempiente, la quale sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle

condizioni di appalto, il tutto maggiorato del 15% per oneri di amministrazione, e tutto ciò fatto salvo il diritto per l'azione di risarcimento dei danni subiti.

Art. 8

ACQUISTI DIRETTI

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, nell'interesse dell'ente e per l'ottimizzazione del servizio, di fare acquisti diretti anche dalle ditte produttrici e presso i fornitori diversi dall'aggiudicatario.

Art. 9

PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE

Nel contratto di fornitura la Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare, per forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea.

Art. 10

PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

L'Aggiudicatario è tenuto a produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti, raggruppando le bolle di consegna del mese di riferimento.

La rendicontazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente via e-mail, all'indirizzo del Direttore dell'esecuzione che provvederà al relativo controllo tecnico/contabile.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo complessivo mensile risultante dalla rendicontazione di cui sopra, è operata una ritenuta dello 0,50% a norma dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010 e smi, da liquidarsi, nulla ostando, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel termine massimo di giorni 30 (trenta), il direttore dell'esecuzione, accerta la correttezza della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto delle prescrizioni di cui ai documenti contrattuali, ed emette lo stato avanzamento, il quale dovrà indicare la seguente dicitura: *""contratto di fornitura a tutto il ...""* con l'indicazione della data di chiusura, confermato dal Responsabile del procedimento.

All'atto dell'emissione dello stato di avanzamento, l'Aggiudicatario dovrà emettere la fattura per i prodotti rendicontati alla Farmacia.

La fattura dovrà essere intestata al Comune di Valenza con indicazione della Farmacia Comunale - Codice Univoco ufficio: VHJ4JX.

Entro lo stesso termine di cui sopra il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, il quale dovrà far riferimento al relativo stato avanzamento e riportare la relativa data di emissione.

Il pagamento sarà disposto in un termine non superiore a 60 giorni (DLgs 192/2012).

La Stazione appaltante procederà alla verifica della correttezza contributiva.

La Stazione appaltante non procederà ad attivare iter per il pagamento nel caso in cui la verifica di correttezza contributiva di cui sopra abbia dato esito negativo, ma procederà ai sensi dell'art. 4, del DPR 207/2010, successivamente a richiesta chiarimenti rivolta all'appaltatore.

In tale caso la liquidazione delle spettanze avverrà solamente dopo il versamento agli enti previdenziali dell'importo corrispondente all'inadempienza. L'importo dovuto per le inadempienze accertate verrà trattenuto dall'importo del certificato di pagamento a seguito del quale è stata avanzata verifica di correttezza contributiva.

A seguito di formale comunicazione dell'esecutore dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione.

Il certificato di ultimazione delle prestazioni deve essere sottoscritto, in doppio esemplare, dall'appaltatore e dal direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) e, copia del medesimo, potrà essere rilasciata all'appaltatore medesimo ove questi ne faccia richiesta.

Entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del certificato di ultimazione delle prestazioni è avviata verifica di conformità, a cura del direttore dell'esecuzione, con le modalità sotto riportate ed ai sensi del TITOLO IV – VERIFICA DI CONFORMITA' del DPR 207/2010 e smi.

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sottoscritto, oltre che dal direttore dell'esecuzione, dall'appaltatore, e confermato dal responsabile unico del procedimento.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, approvato con determinazione dirigenziale, si procederà al pagamento della fattura di saldo delle prestazioni contrattuali eseguite, con le modalità sopra riportate per i pagamenti di acconto, ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 11

CONTROLLO SULLE FORNITURE

L'Amministrazione comunale, tramite il Direttore dell'esecuzione, si riserva il più ampio controllo sui prodotti consegnati, con facoltà di reiezione qualora gli stessi non risultino conformi alle ordinazioni ed agli obblighi previsti.

Art. 12

RESTITUZIONE FORNITURE IRREGOLARI - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'accettazione delle merci non solleva l'appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle forniture non immediatamente rilevati.

In particolare, nel caso di errore di consegna, validità, ecc., la Ditta aggiudicataria, dovrà sostituire il prodotto fornito o, eventualmente, accreditare, entro 10 (dieci) giorni, gli importi non dovuti.

La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà verificarsi in dipendenza dell'esecuzione del servizio, e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale impiegato, esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale.

Troveranno eventualmente applicazione gli artt. 7, ovvero 15 o 16, del presente capitolato, nel caso in cui ricorrano le casistiche ivi individuate.

Art. 13

PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO - SICUREZZA DEL LAVORO

LA Ditta ha l'obbligo di organizzare il contratto con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni, impiegando adeguate figure professionali.

L'individuazione e la nomina del personale e/o degli incaricati da adibire all'espletamento delle prestazioni spettano esclusivamente alla Ditta. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività, la Ditta dovrà comunicare al Comune l'elenco dei nominativi di cui sopra, oltre ad indicare i successivi cambiamenti. Il Comune avrà la facoltà di chiederne, motivatamente ed in qualsiasi momento, la sostituzione.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il personale e/o gli incaricati di cui sopra; nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune se non previsto da disposizioni di legge.

La Ditta:

- è tenuta all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di contratto di lavoro, sia per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne gli obblighi assistenziali, assicurativi e previdenziali, previsti dai contratti collettivi di lavoro del settore. È vietata in ogni caso l'applicazione di regolamenti o norme interne che stabiliscano condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Contratto collettivo vigente;

- è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato dal personale e/o incaricati e solleva il Comune di Valenza da ogni responsabilità diretta od indiretta nascente dall'espletamento delle prestazioni del presente capitolato.

La Ditta si impegna ad assicurare lo svolgimento del contratto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro. Si impegna altresì a fornire agli operatori tutti i materiali ed i presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal DLgs 9.4.2008, n. 81.

Art. 14

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi del disposto dell'art. 113, del DLgs 163/2006 e smi, l'aggiudicatario è tenuto a presentare idonea cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato e dal successivo contratto.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile.

La cauzione definitiva potrà essere anche utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale non inferiore a quella del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche da semplice restituzione del documento di garanzia) con la quale l'Amministrazione appaltante attesterà l'assenza ovvero la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto di cui trattasi. La cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo dell'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà effettuato come indicato nel comma precedente.

Saranno da considerarsi nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Art. 15

RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale o per danni eventualmente arrecati a persone (ivi compresi gli eventuali utenti del servizio) e/o a beni del Comune o di terzi, che si arrecassero nell'espletamento delle prestazioni contrattuali; la Ditta esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine la Ditta è obbligata a essere coperta da un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) di massimale adeguato.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio delle attività e comunque prima della stipula contrattuale.

Art. 16

PENALITA'

Nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente capitolato, che non comportino per la loro gravità e ripetitività, la risoluzione contrattuale prevista dal successivo art. 16, l'Amministrazione comunale applicherà, previa contestazione degli addebiti e ricezione entro 10 giorni delle relative giustificazioni, se ritenute insufficienti, una penale graduata in base alla gravità dell'inadempienza, da € 50,00.= (cinquanta/00) a € 3.700,00.= (tremilasettecento/00).

Le penali saranno trattenute sugli importi delle fatture emesse a pagamento, a seguito di apposita determinazione dirigenziale motivata, da notificarsi alla controparte, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo di raccomandata A.R., o tramite p.e.c., alla quale la Ditta avrà facoltà di rispondere presentando controdeduzioni, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

Nell'ipotesi in cui dette controdeduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine suindicato, la penale è considerata definitiva, e la Ditta dovrà rimuovere le cause delle inadempienze segnalate. Nel caso in cui la Ditta non provveda, il Comune ha facoltà di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari al regolare funzionamento del Servizio, anche avvalendosi di altre imprese, con addebito integrale delle spese sostenute alla Ditta, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Nel caso di inosservanze o violazioni, gravi e ripetute, delle presenti norme ed in specie di quelle riflettenti il termine di consegna, o la parziale o totale mancata consegna della merce, consegna di medicinali scaduti, l'Amministrazione comunale, dopo averle contestate, in carenza di giustificazioni accettabili da parte della Ditta aggiudicataria entro il termine perentorio di 10 giorni, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del CC, con diritto al risarcimento dei danni ed incameramento della cauzione versata, mediante adozione di apposito atto motivato.

In ogni caso, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto anche al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- Frode nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- Cessazione dell'attività, situazione di stato di insolvenza, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere la Ditta aggiudicataria stessa;
- Violazione del divieto di cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato;
- Cessazione in capo al Comune di Valenza, del servizio di farmacia. In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria;
- Grave deficienza e/o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, quando le conseguenze delle azioni/omissioni abbiano compromesso il servizio stesso, ad insindacabile giudizio del Comune di Valenza;
- Inottemperanza ad una diffida ad adempiere;
- Assenza di copertura assicurativa;
- Mancato delle prescrizioni di cui all'articolo "PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO - SICUREZZA DEL LAVORO";
- Mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa sulla *Tracciabilità dei flussi finanziari* di cui alla legge 136/2010 e smi;
- Ogni altra fattispecie prevista dalla normativa ed in particolare del Codice civile e del Codice dei contratti (artt. 38, 134, 135, 136).

Tutte le clausole di risoluzione del presente capitolato sono comunque essenziali.

Gli importi da pagare al Comune di Valenza sono determinati dall'applicazione dell'articolo "PENALITA'" oltre al risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla cessazione del rapporto contrattuale.

La Ditta non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo per la risoluzione del rapporto conseguente al verificarsi di una sola delle fattispecie sopra indicate.

La risoluzione diventerà senz'altro operativa a seguito di apposita determinazione dirigenziale motivata, e successiva comunicazione, alla sede legale della Ditta, effettuata a mezzo di raccomandata A.R., o tramite p.e.c.

Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione comunale si rivarrà su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 37, commi 18 e 19, e all'art. 140, del DLgs 163/2006 e smi.

Art. 18

SUB-APPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto.

L'inadempimento determinerà l'immediata risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e diritto al risarcimento del danno.

Art.19

CESSIONE DEI CREDITI

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati la ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dall'art. 117 del DLgs 163/2006 e smi.

Art. 20

STIPULAZIONE CONTRATTO D'APPALTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario, semprechè il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.

All'atto della comunicazione di aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario sarà obbligato a:

- costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 13 del DLgs 163/2006 e di cui all'art. 7 del presente capitolato; la mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questo Comune;
- produrre l'eventuale necessaria documentazione ai fini della stipula;
- versare l'importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dalla stazione appaltante.

Il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante di questa Stazione appaltante.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda tempestivamente o regolarmente a tali adempimenti, l'aggiudicazione potrà essere revocata con automatico incameramento della cauzione provvisoria versata, salvo il diritto da parte dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali maggiori danni. In tal caso l'appalto potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L'Amministrazione comunale, in presenza di ricorsi giurisdizionali dei partecipanti alla gara, si riserva la facoltà di sospendere l'aggiudicazione definitiva e l'esecutività del contratto, ove

stipulato, senza risarcimenti di sorta, in ossequio ad ordinanze o sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale, del Consiglio di Stato o della Magistratura ordinaria.

Art. 21

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, bollo, registro e diritti di segreteria, accessori e conseguenti, saranno interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 22

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e smi, anche nei confronti delle eventuali proprie controparti; a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Valenza ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Alessandria, della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. La Ditta inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti da parte del Comune avverranno esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente rispettoso delle disposizioni della medesima Legge 13.8.2010, n. 136 e smi, i cui estremi ed eventuali modifiche devono essere tempestivamente comunicati al Comune.

Art. 23

DOMICILIO

La Ditta aggiudicataria elegge domicilio, agli effetti del presente appalto, presso il Comune di Valenza.

Art. 24

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie in fase di esecuzione del contratto di appalto è competente esclusivamente il Foro di Alessandria.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25

SEGRETO D'UFFICIO – TUTELA PRIVACY

La Ditta è tenuta al corretto rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/2003. Le notizie relative alle attività connesse alle prestazioni del presente capitolato in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività. In caso di acclarata responsabilità, la Ditta dovrà allontanare il personale che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'esercizio di eventuali azioni civili e penali. La Ditta, all'atto della stipula contrattuale, dovrà provvedere a comunicare il proprio funzionario responsabile del trattamento dei dati.

Il Comune è, per quanto di competenza, a tutti gli effetti di legge titolare del trattamento dei dati personali. Proprio Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Farmacia Comunale.

Per quanto concerne la procedura di appalto si precisa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del DLgs 196, del 30.6.2003 e smi, esclusivamente nell'ambito della gara per l'affidamento. Il trattamento dei dati, nell'ambito della gara, ha la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla procedura di appalto.

Art. 26

ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 37, commi 18 e 19, e all'art. 140, del DLgs 163/2006 e smi.

Nel caso di modifiche alla normativa oggetto del presente appalto tali da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso per una delle parti, queste si impegnano a rivedere le clausole contrattuali allo scopo di ristabilire l'equilibrio delle reciproche prestazioni; in mancanza si applicherà l'art. 1467 del Codice civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato trovano integrale applicazione le norme previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel DPR 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nelle altre norme di legge vigenti in materia.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gianna VECCHIO – c/o Farmacia Comunale di Viale Manzoni, Valenza – Tel. 0131 951311.

Valenza, lì 16.03.2016

IL DIRIGENTE FARMACIA COMUNALE
Dott.ssa Gianna VECCHIO